



Città di Vigevano

COMUNE DI VIGEVANO

PROVINCIA DI PAVIA

Settore "CITTA' PUBBLICA"

Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico

Opera e ubicazione: **COMUNE DI Vigevano**
CUP I57B26000080005

Servizi Tecnici: **AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFERENTI L'INCARICO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 42 E DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. AFFERENTE L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 (APPROVATO CON DGC N.89/2023) PER LA PARTE NON REALIZZATA DEI LAVORI PREVISTI NEGLI EDIFICI OTTOCENTESCHI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO (BIBLIOTECA EX BRAIDENSE) NONCHE' DELLO STRALCIO 3 RIENTRANTI NELL'INTERVENTO "VALORIZZAZIONE CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO (STRALCIO 2 BIBLIOTECA EX BRAIDENSE E STRALCIO 3 MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA) - AQST 2025 (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)" . (intervento co-finanziato con risorse AQST 2025 - (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)" da parte di Regione Lombardia)**

Ente Appaltante
COMUNE DI VIGEVANO

Indirizzo
VIGEVANO(PV)
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 25

P.IVA
00437580186
Tel./Fax
0381299305 /
E-Mail

RUP: ing. Clara Mascherpa



**Regione
Lombardia**

Cofinanziato da Regione Lombardia
Fondi AQST - **(D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)"**

Data	Elaborato	N°
05.10.2026	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO - DISCIPLINARE DI INCARICO <i>(art. 41 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii)</i>	
Archivio		Rev.00
RUP: ing. Clara Mascherpa		

**SCHEMA DI CONTRATTO DI DISCIPLINARE D'INCARICO
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFERENTI L'INCARICO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 42 E DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. AFFERENTE L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 (APPROVATO CON DGC N.89/2023) PER LA PARTE NON REALIZZATA DEI LAVORI PREVISTI NEGLI EDIFICI OTTOCENTESCHI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO (BIBLIOTECA EX BRAIDENSE) NONCHE' DELLO STRALCIO 3 RIENTRANTI NELL'INTERVENTO "VALORIZZAZIONE CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO (STRALCIO 2 BIBLIOTECA EX BRAIDENSE E STRALCIO 3 MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA) - AQST 2025 (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)"

(intervento co-finanziato con risorse AQST 2025 - (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)" da parte di Regione Lombardia)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO; AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL.

CUP: I57B26000080005

per la realizzazione delle seguenti Opere:

VALORIZZAZIONE CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO (STRALCIO 2 BIBLIOTECA EX BRAIDENSE E STRALCIO 3 MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA) - AQST 2025 (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)"

Codice Unico Progetto (CUP) I57B26000080005 Codice Identificativo Gara (CIG) _____

Con la presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, da valersi per ogni conseguente effetto di legge, tra le parti sottoindicate:

TRA

Comune di Vigevano, con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 25 del comune di VIGEVANO, c.f. 85001870188 e P.IVA 00437580186, di seguito indicato come **"Committente"**, rappresentato da ING. VALERIA PIANTA in qualità di Dirigente del Settore Città Pubblica, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della decreto Sindacale n.36 del 17/11/2025 come da ultimo confermato con Decreto Sindacale n.26/2026.

E

il professionista , iscritto all'Albo degli della Provincia di al n. sez. , domiciliato, ai fini del presente contratto, in , c.f. , P. IVA , nella sua qualità di

..... (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P. costituito da, ecc.), in seguito denominato "Affidatario"

PREMESSO CHE .

• Premesso che:

- Con Delibera di giunta Comunale n. 31 del 07.02.2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INCLUSIONE DELLE RELATIVE OPERE NELL'ELENCO ANNUALE 2019 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021", si approvava inoltre lo studio di fattibilità relativo ai lavori di Recupero e Rifunzionalizzazione degli edifici ottocenteschi dell'ala nord del Castello Sforzesco di Vigevano, redatto dalla Studio Vignola Villa Architetti Associati.
- Si evidenzia che il rifacimento della copertura dell'immobile dell'ala nord del Castello Sforzesco di Vigevano è stato oggetto di uno specifico appalto in stralcio all'opera complessiva, con lavori completati nell'anno 2020
- Con Delibera di Giunta Comunale n.89/2023 del 13.04.2023 avente ad oggetto " APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO FUNZIONALI PER L'INCLUSIONE DELLE RELATIVE OPERE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 E NELL'ELENCO ANNUALE 2023." veniva approvato inoltre il PFTE dell'intervento complessivo dei "LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI OTTOCENTESCHI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO – AGGIORNAMENTO" che comprendeva l'intero complesso dell'ex braidense con un quadro economico complessivo per i soli lavori e arredi, escluse le somme a disposizione della stazione appaltante, di €. 3.220.000,00 come di seguito riportato:

Costi Totali

Vigevano Ala EST			
Categorie Lavori	PFTE		PFTE
Architettonico	884.000,00		
Restauro	27.560,00		
Imp. Elettrici	253.760,00		
Imp. Termici e di condizionamento	221.000,00		
Imp. Idrico-sanitario, scarico e antincendio	80.080,00		
Opere di demolizione impianti meccanici			
Strutture	104.000,00		
Oneri per la sicurezza			
Totale Ala EST	1.570.400,00		
Arredi	104.000,00		

Vigevano Ala NORD			
Categorie Lavori	PFTE		PFTE
Architettonico	816.000,00		1.700.000,00
Restauro	25.440,00		53.000,00
Imp. Elettrici	234.240,00		488.000,00
Imp. Termici e di condizionamento	204.000,00		425.000,00
Imp. Idrico-sanitario, scarico e antincendio	73.920,00		154.000,00
Opere di demolizione impianti meccanici			
Strutture	96.000,00		200.000,00
Oneri per la sicurezza			
Totale Ala NORD	1.449.600,00		
Arredi	96.000,00		200.000,00

TOTALE OPERE	3.020.000,00		
TOTALE OPERE e Arredi	3.220.000,00		

- l'art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, testualmente che "l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale ... omissis ... è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 23, comma 5 del citato decreto legislativo e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica";

- A seguito dello sviluppo del progetto esecutivo dell'iniziale intervento denominato come da PFTE approvato con DGC n.89/2023 "LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI OTTOCENTESCHI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO –AGGIORNAMENTO ", si è reso necessario suddividere in due stralci l'intervento precedentemente approvato per carenza di risorse idonee a coprire il quadro economico complessivo che aveva superato i 4.380.000,00 €
- In data 23.03.2023, il Sindaco Protempore Dott. Ceffa ha trasmesso a Regione Lombardia la scheda sulla valorizzazione del castello di Vigevano afferente l'intervento di "Valorizzazione del Castello Sforzesco di Vigevano (Stralcio 2 Biblioteca ex Braidense e Stralcio 3 Museo internazionale della calzatura) - AQST 2025" che comprendeva l'importo di € 2.250.000,00 cofinanziato da parte di Regione Lombardia ed il rimanente importo di € 2.250.000,00 cofinanziato a carico dell'ente ovvero mediante altre fonti di finanziamento, ivi incluse quelle private.
- Con D.P.G.R. n. 498 DEL 8/07/2026, Regione Lombardia nell'ambito dell'AQST 2025, ha assegnato a codesto Ente l'importo di € 2.250.000,00 per l'intervento di "Valorizzazione del Castello Sforzesco di Vigevano lotto " Biblioteca e Museo internazionale della calzatura"
- L'Amministrazione Comunale è intenzionata a portare avanti la progettualità presentata in regione ed inserita nella D.P.G.R. succitata, addivenendo ad adottare tutti gli atti consequenziali per rispondere a Regione Lombardia nei termini previsti dal decreto in oggetto e procedere con la progettualità prevista per il progetto 'Valorizzazione Castello Sforzesco' Lotto Biblioteca e Museo internazionale della calzatura - soggetto attuatore: Comune di Vigevano, importo di € 2.250.000,00 stanziato da Regione Lombardia ed € 2.250.000,00 risorse proprie del Comune di Vigevano e finanziamento di privati, come da disposizione del Segretario Generale (giusta mail del 1.10.2026)

Dato atto che a tal fine il Comune di Vigevano è intenzionato a procedere con la verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii dell'aggiornamento ai sensi del D.lgs 50/2016 del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA per l'intervento in oggetto , riprendendo la parte dello stralcio 2 della biblioteca, non realizzata ad oggi, ed approvata con DGC n.89/2023 ma da aggiornare all'anno corrente, nonché procedere con l'estensione del predetto progetto con l'inserimento dello stralcio 3 afferente il Museo internazionale della calzatura,

RICHIAMATO il Principio del Risultato (Art. 1, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii): L'affidamento e l'esecuzione dell'opera rispondono al preminente interesse pubblico di garantire la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra costi e benefici, assicurando la piena funzionalità della sede istituzionale, stante il cronoprogramma di realizzazione e finanziamento dell'intervento approvato con D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026 di Regione Lombardia, che potrà essere variato in corso di esecuzione;

DATO ATTO CHE :

- A tal fine il Comune di Vigevano (PV) è intenzionato a realizzare l'intervento di "Valorizzazione del Castello Sforzesco di Vigevano (Stralcio 2 Biblioteca ex Braidense e Stralcio 3 Museo internazionale della calzatura) - AQST 2025 (D.P.G.R. n. 498 DEL 8/07/2026)". L'importo stimato delle opere da affidare a gara (incluso l'ammodernamento del museo della calzatura che consta in prevalenza di forniture con il revamping dell'impianto di illuminazione che risulta incorporato nell'arredo) a base di gara è pari a circa € 4.300.000,00
- Ai fini della realizzazione dell'intervento, è necessario acquisire un'offerta per affidare i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai servizi in oggetto;

Richiamata la relazione istruttoria del RUP agli atti, con la quale si individua la procedura di affidamento di cui all'oggetto;

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per il servizio in parola è l'ing. Clara Mascherpa, giusto atto di nomina dirigenziale prot.PG 86108/-/2026.

Considerato che:

1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al presente Disciplinare di incarico avente valenza contrattuale costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Si intendono altresì parte integrante del Disciplinare di incarico, ancorché non materialmente

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

[Offerta economica presentata dall'Appaltatore.](#)

RICHIAMATA la determinazione n. ____ del _____, di aggiudicazione del servizio in oggetto

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi, relative alla realizzazione delle seguenti opere: **VALORIZZAZIONE CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO (STRALCIO 2 BIBLIOTECA EX BRAIDENSE E STRALCIO 3 MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA) - AQST 2025 (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)** come puntualmente definite nello schema di calcolo di parcella:

verifica AI SENSI DELL'ART. 42 E DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. AFFERENTE L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 (APPROVATO CON DGC N.89/2023) PER LA PARTE NON REALIZZATA DEI LAVORI PREVISTI NEGLI EDIFICI OTTOCENTESCHI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO (BIBLIOTECA EX BRAIDENSE) NONCHE' DELLO STRALCIO 3 RIENTRANTI NELL'INTERVENTO "VALORIZZAZIONE CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO (STRALCIO 2 BIBLIOTECA EX BRAIDENSE E STRALCIO 3 MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA) - AQST 2025 (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)" (intervento co-finanziato con risorse AQST 2025 - (D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026)" da parte di Regione Lombardia).

Si indicano di seguito, in modalità tecnico-formale, gli elaborati sommari che verranno redatti per l'aggiornamento del PFTE dell'intervento in oggetto con la relativa stima di massima degli importi dei due stralci:

Progetto di Valorizzazione del Castello Sforzesco di Vigevano (Stralcio 2 Biblioteca ex Braidense e Stralcio 3 Museo internazionale della calzatura) - AQST 2025 (D.P.G.R. n. 498 DEL 8/07/2026)

Importo stimato complessivo del quadro economico €. 5.410.000 di cui

€ 1.110.000 per stralcio 3 - revamping museo calzatura (trattasi di forniture di arredi con corpi illuminanti integrati)

€ 4.300.000 per stralcio 2 Biblioteca ex Braidense (comprensivo di iva e somme a disposizione per progetto, collaudo, etc.) (circa 3.000.000 lavori e 200.000 arredi)

Elenco elaborati aggiornamento PFTE da verificare:

- Relazione generale
- Indagini strutturali
- Indagini geologiche
- calcolo sommario spesa (parametrico)
- Quadro economico
- 2 elaborati grafici che inquadrino le superfici di intervento
- prime indicazioni sulla sicurezza

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato A "calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" unitamente all'offerta informale presentata in data 2.10.2026 e depositata agli atti del settore città pubblica che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Le attività affidate dovranno eseguirsi in applicazione alla normativa vigente e nel rispetto dei C.A.M. come previsto dall'art. 57 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. nonché nel rispetto del principio DNSH.

I servizi richiesti riguardano quanto dettagliato nei paragrafi che seguono.

L'importo a base di richiesta d'offerta per i servizi tecnici di cui all'oggetto è stato calcolato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., nel seguente modo:

- a) Per i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140 mila euro (affidati ex art. 50, co 1, lett. b), i corrispettivi, sono stati determinati secondo le modalità di cui all' Allegato I.13 e possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento ai sensi dell' art. 41, co 15quater, Codice).

Sotto il profilo economico e di quantificazione del corrispettivo, si evidenzia che l'importo teoricamente derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 41, comma 15, dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17.06.2016 non riflette appieno la specificità della fattispecie in esame.

Le ordinarie voci da parcella, infatti, non tengono conto della fattispecie afferente la revisione di un aggiornamento di un progetto di fattibilità tecnico-economico redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016, nonché dei limiti finanziari imposti dal cofinanziamento assegnato.

Si considera al fine della definizione del conteggio di parcella un Importo Opere di: 4.300.000,00 €
Corrispettivo base di offerta riparametrato: $4.300.000,00 \text{ €} \times 0,01\% = 4.300,00 \text{ €}$ oltre IVA e Inarcassa
Importo Ribassato a monte in forza dei limiti del co-finanziamento assegnato di Regione Lombardia AQST di cui al **D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026, da porre a base di offerta (incluse spese generali ed utili pari ad € 300,00)**

Il corrispettivo per l'esecuzione dell'incarico per le spese delle attività di ingegneria e architettura sopra specificate, è pattuito a corpo e si intende onnicomprensivo di ogni onere, spesa e attività necessaria per la perfetta esecuzione del servizio.

Il Professionista garantisce che l'intera prestazione sarà sviluppata nel rigoroso rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e si obbliga a porre in essere, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali ai sensi dell'art.57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256 recante: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" e successivo decreto correttivo del 05 agosto 2024 (per brevità di seguito "CAM") come aggiornato dal D.M. 24 novembre 2025 (G.U. 3 dicembre 2025, n. 282), in vigore dal 2 febbraio 2026. La mancata osservanza dei CAM e del rispetto del principio DNSH comporterà l'obbligo di rifacimento degli elaborati a cura e spese del professionista, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno."

Il Professionista assume gli obblighi specifici del DNSH relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, conformemente a quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH" di cui alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ragioniere Generale dello Stato e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani

BIM Per gli Edifici di interesse culturale (beni culturali) Per gli interventi su immobili che sono classificati come beni culturali, secondo il decreto legislativo 42 del 2014, l'obbligo BIM non è una deroga, ma segue una soglia dedicata. Per questa tipologia di immobili, infatti, l'obbligo da rispettare è la soglia europea prevista dall'art. 14 comma 1 lettera a del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Si richiama inoltre l'art. 43 del D.Lgs

36/2023 e ss.mm.ii. Stante l'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia prevista dall'art. 14 comma 1 lettera a del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, NON VIGE l'obbligo di sviluppare la progettazione e l'intervento utilizzando il BIM.

Il *Professionista* dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali previsti dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché in regola con il versamento dei contributi .

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Professionista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Il Professionista, designato in fase di richiesta di offerta, che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione appaltante, dovrà partecipare alle riunioni che si terranno, presso la sede del comune, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli immobili di cui alla presente gara, e con gli Enti interessati per l'illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri ecc..

La squadra di Professionisti, che svolgerà le prestazioni dedotte e sopra riportate in oggetto, è quella già indicata in sede di offerta e qualsiasi modifica della sua composizione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dalla Stazione appaltante.

Il responsabile unico del progetto verifica il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo dello stesso, e può verificare, in ogni momento, la qualità della prestazione e la sua conformità alla normativa vigente.

Il *soggetto incaricato* è obbligato a mantenere i necessari contatti con il responsabile unico del progetto, ovvero con il D.E.C. se nominato diversamente dal RUP, e si impegna inoltre ad aggiornare costantemente il Committente sullo sviluppo delle attività entro il periodo di incarico.

Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo o rimborso spese o altra forma di corrispettivo comunque denominato, oltre a quanto previsto dal presente Disciplinare di incarico , a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

In caso di inottemperanza si applica quanto disposto all'articolo di riferimento del presente disciplinare "Penali".

Si precisa che , qualora venga rilevata, anche in fase posteriore alla conclusione dell'incarico, errori rispetto al report di verifica, il Professionista provvederà senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente alla ri-verifica del progetto ovvero degli elaborati progettuali revisionati.

Si precisa che la Stazione appaltante si riserva comunque, fin d'ora, la facoltà di non procedere con l'affidamento dell'incarico, in tutto o in parte, qualora per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso, nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo o risarcimento o maggiore compenso o quant'altro per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione entro il quinto d'obbligo. Vigono le modifiche previste dall'art. 120 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 1.1 CONTENUTI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO:

Nell'espletamento dell'incarico dovrà essere rispettata la normativa elencata nel presente Disciplinare oltre l'osservanza di ogni norma di legge e di regolamento per le specifiche categorie di opere oggetto dell'incarico medesimo.

Il Professionista si impegna a partecipare agli incontri e alle riunioni promossi dal Comune di Vigevano che si renderanno necessari per lo svolgimento di tutte le fasi dell'incarico affidato.

Il Professionista assume ogni responsabilità per la qualità e la tempestività delle prestazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Disciplinare e provvederà a sua cura e spese, senza alcun onere per il Comune di Vigevano, a correggere, integrare o colmare ogni carenza che si dovesse manifestare nell'adempimento di dette prestazioni.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. È inoltre vietato l'affidamento a terzi in subappalto dell'integrale esecuzione delle prestazioni nonché della prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È fatto divieto al Professionista di intrattenere rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente incarico.

Il Professionista si impegna inoltre, a rispettare e a far rispettare dagli eventuali suoi collaboratori, quanto previsto in termini di utilizzo dei DPI previsti dalla normativa vigente (es. Nuovo Codice della Strada in caso di sopralluoghi, rilievi ecc. che si eseguano in presenza di traffico in merito all'utilizzo di indumenti ad alta visibilità o impiego di idonea segnaletica stradale provvisoria) sollevando il Comune di Vigevano da qualsiasi responsabilità.

Il Professionista svilupperà le attività professionali oggetto di appalto sotto la propria responsabilità. A tal fine, con la firma di tutti gli elaborati, si assumerà la responsabilità professionale degli elaborati prodotti, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Nello svolgimento dell'attività il Professionista deve provvedere a predisporre la documentazione per l'approvazione e/o realizzazione dell'opera per la parte di competenza.

La quantificazione economica dei lavori previsti in progetto:

- fa riferimento al vigente prezziario della Regione Lombardia od a prezziari ufficiali vigenti (es. Prezziario ANAS-DEI ecc...) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 comma 13 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.
- è fatta "a misura", salva motivazione espressa di utilizzo di voce "a corpo" nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la Stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso (all'Allegato I.7 art.5 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) .

Per la redazione degli elaborati e/o degli atti contabili dovranno essere osservate le norme vigenti in materia, unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Comune di Vigevano per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, ed ogni altra disposizione di legge vigente al momento della consegna degli elaborati.

- Le attività affidate dovranno svolgersi in forma organica e coordinata, secondo le indicazioni fornite dal RUP e dal Comune Committente, nonché dai soggetti preposti (Soprintendenza, Genio Civile, Consorzi, Ente Parco, VVFF, AULSS, ecc...), nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 1.2 Natura dei servizi professionali:

A titolo riepilogativo e non esaustivo, l'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni, così suddivise:

- **PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO ai sensi dell'art.42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs**

36/2023 e ss.mm.ii.

La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;
- e) permessi e autorizzazioni anche in relazione alle prescrizioni cui agli esiti della Conferenza dei Servizi;
- f) normativa sui criteri ambientali minimi;
- g) nuova normativa sismica;
- h) principi e gli obblighi stabiliti dal PNRR (DNSH), con particolare riferimento alla linea di finanziamento specifica

Il Servizio si articola in tutti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di seguito specificati:

- a) verifica in ordine all'affidabilità della progettazione, con riferimento a:
 - l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione della progettazione;
 - la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione con riferimento a:
 - la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - il controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
 - la esaustività della progettazione in funzione delle esigenze dell'**Amministrazione Committente**;
 - la esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
 - la esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;
- c) verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con riferimento a:
 - la leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei calcoli effettuati;
 - la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
 - la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare l'attività deve prevedere la verifica dell'univoca definizione negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari;
 - la congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti il processo costruttivo da effettuare anche con modalità BIM;
- d) verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con riferimento a:
 - la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati prodotti nelle fasi precedenti;
 - la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;
 - stabilità delle strutture;

- topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio
 - inquinamento;
 - durabilità e manutenibilità;
 - coerenza dei tempi e dei costi;
 - sicurezza e organizzazione del cantiere;
 - esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nel sito e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini;
 - aspetti in materia di acustica ed alla normativa correlata;
 - aspetti in materia di antincendio ed alla normativa correlata;
- e) verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti;
- f) verifica di corrispondenza di tutti i modelli digitali e della ulteriore documentazione depositata: Verifica delle interferenze e delle incoerenze; Verifica dell'avvenuta e corretta classificazione degli elementi; Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio.

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, al **Professionista Incaricato** deve:

- 1) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- 2) per le relazioni di calcolo:
 - verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti;
 - verificare che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
 - verificare la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi strutturali e impiantistici indicati dal RUP, che devono essere desumibili anche dalla relazione illustrativa della relazione di calcolo medesima: le stesse dovranno essere verificate ex novo anche con modelli/simulazioni diversi da quelli usati dai progettisti per riscontrare la bontà;
 - verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- 3) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - le indicazioni della **Amministrazione Committente**;
 - le norme cogenti;
 - le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - le regole della progettazione;
- 4) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

- 5) per i capitolati e i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile negli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole di contratto, del capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;
- 6) per la documentazione di stima economica, verificare che:
 - i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi ufficiali vigenti;
 - siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 - i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - le misure delle opere computate siano corrette, verificando in maniera analitica le quantità del progetto definitivo-esecutivo con le specifiche sopra indicate;
 - gli importi del computo metrico definiscano in maniera coerente le categorie prevalenti dell'appalto, ovvero quelle secondarie;
 - i totali calcolati siano corretti;
 - il computo metrico estimativo ed il Capitolato d'appalto individuino la categoria prevalente e le categorie scorporabili e subappaltabili;
 - vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari;
- 7) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere e in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 8) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso, prevedendo la seguente articolazione del costo complessivo:
 - lavori a misura, a corpo, in economia;
 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - importi per la manodopera;
 - somme a disposizione della Stazione appaltante per imprevisti, allacciamenti, oneri, transazioni, pubblicità e commissioni di gara, Iva e altre imposte e contributi dovuti per legge;
 - coerenza con i canali di finanziamento;
- 9) accertare la sussistenza di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in esame.

Il summenzionato elenco ha valore non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di **verifica minima**, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a seguito dell'analisi della progettazione definitiva ed esecutiva.

Si precisa che, qualora venga rilevata, anche in fase posteriore alla conclusione dell'incarico, errori rispetto al report di verifica, il Professionista provvederà senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente alla ri-verifica del progetto ovvero degli elaborati progettuali revisionati.

Qualora in corso di ottenimento di pareri ed autorizzazioni, si rendesse necessario integrare o aggiornare / modificare gli atti e gli elaborati prodotti dal PROGETTISTA, il Professionista avrà l'obbligo di provvedere

nell'immediato a ri-verificare gli elaborati di progetto, senza nulla pretendere ulteriormente rispetto all'onorario pattuito tra le parti.

Gli elaborati e la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante dovranno essere redatti in lingua italiana con spese a carico dell'affidatario, prodotti in formato digitale, editabile, e cartaceo.

Il *Professionista* è tenuto a svolgere con diligenza l'incarico e a fornire la propria opera con scienza e coscienza, garantendo la qualità della prestazione nell'esclusivo interesse del Committente.

Il *Professionista* è tenuto altresì a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto del limite economico sopra menzionato. L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

Nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con il Dirigente del Settore Città Pubblica o Responsabile del Servizio secondo quanto indicato dalla presente lettera d'invito e dallo schema di disciplinare.

Il *Professionista* è tenuto ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico.

Il *Professionista* svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritengano opportuno, del contributo complementare di collaboratori di sua fiducia.

Il *Professionista* nello svolgimento dell'incarico avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendano necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate.

Gli elaborati previsti dalla normativa in materia saranno presentati al Committente con le modalità concordate con il RUP o con il Dirigente del Settore Città Pubblica o Responsabile del Servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia per la tipologia di lavoro.

Il *Professionista* è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati, anche se questi siano stati già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione o della consegna al Committente degli elaborati stessi.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla presentazione o consegna degli elaborati, che comportino modifiche nell'impostazione progettuale, il *Professionista* è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto al compenso a norma della tariffa professionale per le modifiche apportate.

Qualora in corso di ottenimento di pareri ed autorizzazioni, si rendesse necessario integrare o aggiornare / modificare gli elaborati prodotti, il Professionista avrà l'obbligo di provvedere nell'immediato ad aggiornare il tutto secondo le prescrizioni fornite, senza nulla pretendere ulteriormente rispetto all'onorario pattuito tra le parti.

Il tutto dovrà essere redatto e svolto conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente di settore, coordinandosi con il RUP.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

Il compenso accordato al Professionista si intende comprensivo delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

L'incaricato, prima che l'importo della prestazione superi quello pattuito con la Stazione appaltante, dovrà fornire al Comune di Vigevano la specifica delle maggiori opere, del relativo costo aggiuntivo, dei maggiori oneri della prestazione professionale individuabili con i medesimi criteri di tariffazione indicati nell'allegata offerta, ed attendere l'espressa autorizzazione da parte del Comune di Vigevano, sia in ordine alle scelte progettuali che alla eventuale necessaria integrazione economica dell'impegno di spesa afferente l'incarico professionale.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile e disciplinato dalla L.49/2023, in ottemperanza inoltre a quanto stabilito dall'art. 41 commi 15bis, 15 ter e dall'allegato I.13 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di richiesta di offerta/preventivo..

L'onorario corrisposto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente disciplinare, integrate eventualmente dal DIP se approvato, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dal Committente o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Tutte le spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario corrisposto all'incaricato.

All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione .

I corrispettivi convenuti non sono modificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il *Professionista* rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o recesso del contratto d'appalto spetterà al Professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate.

Il *Professionista* espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione d'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale la Stazione appaltante non sarebbe addivenuta alla stipula della stessa.

Art. 1.3 Prestazione accessorie

In fase di esecuzione dell'incarico, il Professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che nel tempo verranno impartite.

E' onere del Professionista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per l'esecuzione dell'incarico in oggetto.

Come precisato al precedente articolo, l'importo complessivo posto a base di richiesta di offerta, comprende tutte le attività accessorie di cui alla lettera di richiesta di offerta, necessarie all'approvazione dei progetti e all'esecuzione dello stesso, comprendendo - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti prestazioni:

[A mero titolo esemplificativo]

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;
 - la predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso la stessa amministrazione ovvero Enti competenti;
 - tutte le attività necessarie alla predisposizione dei documenti tecnici, amministrativi, contabili necessari;
- Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate il Comune di Vigevano accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

Art.1.4 Sostenibilità e gestione ambientale del cantiere

Il Professionista dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed ambientale mettendo in essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici e manutentivi.

In particolare, durante le fasi di progettazione dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rispettare i seguenti criteri: [A mero titolo esemplificativo]

- ridotto fabbisogno energetico complessivo (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, energia di processo) ed idrico degli edifici;
- alta qualità ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di garantire la riduzione dell'esposizione a inquinanti;
- diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere;
- ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato e attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi facilmente riciclabili a fine vita;
- impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive;

Documentazione tecnica e sopralluogo

Sarà cura del Professionista verificare la corrispondenza fra la documentazione messa a disposizione e i luoghi destinati alla realizzazione degli interventi.

ART. 1.5 Conferimenti Verbali

Il Professionista è obbligato:

- senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze ed emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni già definite, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali indette dall'Amministrazione per illustrare il progetto, a semplice richiesta della stessa

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

L'importo calcolato con il D.M. 17/06/2016 è soggetto al riproporzionamento dovuto in forza dei limiti del co-finanziamento assegnato di Regione Lombardia AQST di cui al **D.P.G.R. N. 498 DEL 8/07/2026**, L'importo presunto delle opere da realizzare dell'intervento ammonta ad Euro 4.300.000,00.=.

2.1 PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016 e ss.mm.ii.- art.41e all. I.7 , I.13 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

L'importo del corrispettivo posto a base d'asta per le prestazioni professionali, è pari ad Euro 788,15=, come risultante dal calcolo dei corrispettivi allegato e da offerta informale presentata dal professionista agli atti PG 46825/2026 sulla scorta della pregressa conoscenza già acquisita dal Verificatore .

Nel corrispettivo del servizio sono comprese tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di verifica, per il contatto con il RUP, con i progettisti e con l'operatore economico aggiudicatario dell'intervento in oggetto, sino alla completa ed esaustiva conclusione dei servizi oggetto di incarico. L'attività oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse dovrà essere svolta sia presso la sede dell'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto del presente avviso, sia presso la sede del

Comune di Vigevano.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Pertanto, il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, a seguito dell'offerta avanzata dal **Professionista Incaricato**, comprensivo anche dei rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, derivante dal ribasso offerto, **ammonta a complessivi Euro (Euro).** Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA ed oneri previdenziali e assistenziali.

Le specifiche attività che determinano gli importi sopra riportati, si evincono dal calcolo di parcella di cui all'elaborato n.1 denominato "-CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI -PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI (art. 41 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii)

Nell'esecuzione dell'incarico, il Professionista può avvalersi di ausiliari, ove ciò non sia vietato da norme di legge o di regolamento, ferma restando in capo all'affidatario stesso la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte dell'incarico. Tutti i costi relativi all'attività degli ausiliari, di qualunque natura e comunque denominati, sono a carico dell'affidatario. Il Comune rimane estraneo al rapporto tra il soggetto affidatario e gli ausiliari, e tra questi ultimi ed il Comune non si instaura alcun rapporto di lavoro, di qualunque natura, né alcun rapporto giuridico in base al quale possa sorgere un obbligo del Comune di Vigevano nei confronti degli ausiliari. Il Professionista si obbliga a tenere il Comune indenne da qualunque onere, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, derivante, in via diretta o indiretta, connesso o comunque correlato all'attività dei propri ausiliari.

Sono a carico del Professionista le spese di bollo e l'eventuale registrazione e quant'altro relativo al presente Disciplinare di incarico.

[Bollo: L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta a tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

Ai sensi del parere MIT 3 aprile 2025, n. 3320 in caso di appalti suddivisi in lotti l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico.

Per gli operatori economici italiani l'assolvimento del bollo per la stipulazione del contratto deve avvenire tramite modello F24 ELIDE e codice tributo 1573 (ai sensi del nuovo CCP D.Lgs. 36/23, Art. 18 comma 10 e ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023).]

Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopra indicato, il Professionista ne deve dare tempestiva comunicazione al Comune di Vigevano. Resta fermo che al professionista, per quanto accordato, non verranno corrisposti importi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito in sede di offerta.

Il Professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere del Comune di Vigevano. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Vigevano non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Si precisa che il Comune di Vigevano è estranea ai rapporti intercorrenti tra il *soggetto incaricato* e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni la stessa intenda o debba avvalersi.

Il compenso accordato al Professionista si intende comprensivo delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, integrate eventualmente dal DIP se redatto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dal Committente o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

I corrispettivi convenuti sono immodificabili, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Disciplinare e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della Stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o recesso del contratto d'appalto spetterà al Professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione d'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione essenziale, in difetto della quale la Stazione appaltante non sarebbe addivenuta alla stipula della stessa.

Per Eventuali ritardi nel pagamento, non dipendenti dalla Stazione Appaltante ma dall'Amministrazione Centrale che eroga il contributo assegnato, in caso di intervento finanziato da fondi non a carico del Bilancio del Comune, ma assegnati da Ministeri, UE, Regione ecc., codesta Amministrazione non si assume responsabilità in merito a ritardi o altri fatti non imputabili alla stessa.

ART. 3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo relativo all'attività oggetto del presente di verifica della progettazione esecutiva e del supporto al RUP per la validazione del progetto avverrà in un'unica soluzione, ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG ed il codice CUP indicati nei documenti di gara, nonché il numero e la data della determina di affidamento. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: **UFE9AU**.

La liquidazione dei pagamenti avverrà **entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica**, previa approvazione del R.U.P. e secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale, l'**Amministrazione Committente** si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il **Professionista Incaricato**, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'**Amministrazione Committente**.

Il pagamento al **Professionista Incaricato** del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità, l'**Amministrazione Committente** sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al **Professionista Incaricato**, in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il **Professionista Incaricato** non può opporre eccezione all'**Amministrazione Committente**, né ha titolo al risarcimento di danni.

ART. 4 - SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, è _____, nato a _____ (____) il ____/____/____ - C.F.: _____, in qualità di Titolare dello Studio Professionale "_____, codice fiscale / P.I.V.A. _____, con sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____ C.A.P. _____

ART. 5 - SOGGETTO/I CHE SVOLGERA' ANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente disciplinare sono le seguenti:

_____, con mansione di _____;
_____, con mansione di _____;
_____, con mansione di _____;

ART. 6 - COLLABORATORI

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Comune di Vigevano, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Committente.

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà comportare la richiesta di compensi ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Disciplinare. Il Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di affidamenti di servizi di progettazione di lavori pubblici, e in particolare:

- Dlgs 36/2023 e s.m.i. con relativi allegati e regolamenti e ss.mm.ii.
- D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
- D.P.R. 207/10, per le parti ancora in vigore;
- D.M. 17 giugno 2016;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- NTC 2018 E SS.MM.II

- Normativa di settore vigente

Le attività oggetto di affidamento dovranno pertanto applicare quanto previsto dai C.A.M. e rispettare il principio del DNSH in riferimento all'intervento in oggetto.

Art. 7.1 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) - DNSH

Le attività affidate in oggetto dovranno eseguirsi in applicazione alla normativa vigente, e nel rispetto dei C.A.M. come previsto dall'art. 57 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Il Professionista dovrà redigere pertanto la Relazione CAM contenente tutte le specifiche tecniche ed integrare il Capitolato speciale d'appalto con l'apposita sezione afferente i CA, nei vari livelli progettuali affidati.

PER LAVORI EDILI: C.A.M. di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) e "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»" Testo coordinato dei CAM Edilizia a cura degli uffici del Ministero. In data 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in G.U. il DM 24.11.2025 - pdf di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. I nuovi CAM edilizia, edizione 2025 - pdf, aggiornano e sostituiscono l'edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024 a far data dall'entrata in vigore fissata in due mesi dalla data di pubblicazione in G.U. ossia dal 2 febbraio 2026.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga :

-ad assumersi gli obblighi specifici del DNSH relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. **"Do No Significant Harm" (DNSH)**, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, conformemente a quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH" di cui alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ragioniere Generale dello Stato e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani,

- che nella realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

- che nella realizzazione delle attività affidate prevederà di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

- che nella realizzazione delle attività affidate prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;

- che nella realizzazione delle attività affidate prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone e target* associati;

Art. 8. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente, su indicazioni del professionista incaricato che produrrà la necessaria documentazione da trasmettere, s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali

Con il presente incarico, il *Professionista* assume l'impegno di acquisire la documentazione tecnica necessaria per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto entro i termini definiti nel presente Disciplinare e nella documentazione afferente la procedura di affidamento.

Resta fermo quanto definito nella documentazione della procedura di affidamento, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

Al *Professionista* si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice generale di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013 nr. 62 e ss.mm.ii.) e dal Codice di comportamento rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Vigevano con impegno al relativo rispetto nonché del PATTO DI INTEGRITA'.

Art. 9. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n.193 e ss.mm.ii. L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _____ rilasciata in data _____ da _____. - Agenzia di _____ con massimale di € _____.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico affidato di cui all'oggetto.

Il *soggetto incaricato* dovrà depositare la polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale che garantisca indenne il Comune di Vigevano per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni diretti derivanti da errata esecuzione del servizio. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al 10% del valore delle opere progettate. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

Ogni successiva variazione della citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.

Responsabilità dell'Aggiudicatario

Il *soggetto incaricato* è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della stazione appaltante o del RUP.

Il *soggetto incaricato* dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. Il professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico

In caso di errori od omissioni nella redazione della documentazione contabile-amministrativa da parte della Direzione Lavori, il Committente può richiedere all'Affidatario di redigere nuovamente gli atti, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Per le prestazioni di D.L., contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva (se oggetto di affidamento), l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Sono a carico del Professionista intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e

rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di revisione prezzi .

Il Professionista si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto pattuito, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della stessa.

In ogni caso, il Professionista si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico del Professionista intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'operatore economico aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Il Servizio deve essere svolto dal Professionista in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e il Comune di Vigevano, conformandosi al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione ed ispirandolo alla cura dell'interesse pubblico, nonché secondo le condizioni del "Patto di Integrità" del Comune.

Il Professionista :

- si impegna ad espletare il servizio nel modo più efficiente nell'interesse del Comune di Vigevano, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti;
- risponderà personalmente nei confronti del Comune di Vigevano per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Disciplinare , ovvero se allegato, del Capitolato , all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della stazione appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto;
- è altresì responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione , ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.

Il Comune di Vigevano, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'operatore economico aggiudicatario di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che il *Soggetto incaricato* aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa vigente.

Per l'espletamento del Servizio il *Soggetto incaricato* aggiudicatario dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Vigevano ed il personale impiegato nel Servizio, trattandosi di prestazione di servizio tra le parti.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario riconosce che il Comune di Vigevano risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica con il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il personale impiegato nei servizi oggetto del presente Disciplinare lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del *Soggetto incaricato* aggiudicatario, sia nei confronti del Comune di Vigevano che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. Il Comune di Vigevano è sollevato, pertanto, da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il *Soggetto incaricato* aggiudicatario ed il predetto personale.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario si impegna a gestire le attività utilizzando il personale comunicato prima dell'aggiudicazione del Servizio, provvedendo a trasmettere il relativo curriculum vitae. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'operatore economico aggiudicatario ne dovrà fornire comunicazione scritta al Comune di Vigevano, con contestuale trasmissione del curriculum vitae del personale proposto. Resta inteso che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

In ogni caso, il *Soggetto incaricato* aggiudicatario riconosce al Comune di Vigevano la facoltà di richiedere la sostituzione personale impiego nel Servizio qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione. Entro il medesimo termine di dieci giorni l'operatore economico aggiudicatario deve trasmettere al Comune di Vigevano il curriculum vitae del personale proposto. Fermo restando che la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvare le risorse umane impiegate, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunque garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di altre cause di forza maggiore.

È fatto divieto al *Soggetto incaricato* aggiudicatario, al personale impiegato nel servizio e comunque a terzi di ricevere dagli utenti qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente Disciplinare.

In caso di inadempimento da parte del *Soggetto incaricato* aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 9.1 Dipendenti e collaboratori

Qualora il *Professionista* per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi dei propri dipendenti

e/o di collaboratori, dovrà preventivamente comunicarne i nominativi con relativo curriculum alla Stazione appaltante.

Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del Professionista, il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto e l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Il *Professionista* è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore e si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art.53 comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. nonché dall'art.21 del Dlgs 36/2013 e ss.mm.ii.

Art. 9.2 Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione del presente contratto, il Professionista si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento al Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. nonché alla normativa vigente in materia.

Si richiama l'art. 57 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. "Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" dando atto che il servizio oggetto di affidamento rientra nei "servizi tecnici di natura intellettuale".

Art. 9.3 CLAUSOLE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI

Ai sensi degli artt. 11, 57 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, l'operatore economico applica i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantisce le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, si indicano di seguito i contratti collettivi applicabili al presente appalto: **Libero Professionista** ovvero il contratto da applicare al personale dipendente che eventualmente sarà impiegato nell'esecuzione del servizio è **l'H442 "CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali"**, e, trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendoci rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08, gli oneri della sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00= (euro zero);

Si specifica che nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20.

9.4 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Soggetto incaricato aggiudicatario:

- deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di formazione professionale continua, previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Prima dell'avvio del Servizio, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- è tenuto a fornire ai propri lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, l'adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso. Qualora il personale dell'operatore economico aggiudicatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e l'Amministrazione.
- si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La stazione appaltante verificherà il rispetto degli adempimenti suindicati. Si richiama quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023e ss.mm.ii in tema di intervento sostitutivo nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

9.5 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. Il Soggetto incaricato aggiudicatario:

- deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al presente capitolato.
- è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

2. In particolare il Soggetto incaricato aggiudicatario:

- a) ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;
- b) deve rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o Comunali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'assolvimento dei

suddetti obblighi contributivi, attestato dalla dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti (DURC), costituisce condizione per il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per la prestazione oggetto del contratto. La dichiarazione di regolarità contributiva produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

3. Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. In ogni altro caso di inottemperanza di obblighi relativi ai punti suddetti accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del saldo, destinando la somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

5. Ai sensi dell'art.2, comma 1, della L. 266/2002, l'appaltatore dovrà presentare la certificazione inerente la regolarità contributiva.

6. Il Comune di Vigevano dovrà eseguire il Certificato Unico di regolarità Contributiva -DURC -attestante la regolarità dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

9.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario dovrà mantenere assoluta riservatezza sui dati connessi all'attività espletata o su qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente l'organizzazione e le attività dell'Amministrazione di cui sia venuto in possesso.

È fatto obbligo il divieto di divulgazione e l'utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con il Comune di Vigevano.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Comune di Vigevano e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.

L'obbligo sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Vigevano ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, fermo restando che l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Vigevano stesso.

Il *Soggetto incaricato* aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'operatore economico aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

Valgono per il Professionista Incaricato le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'Amministrazione Committente e con i terzi. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata, da parte del Professionista Incaricato, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il Professionista Incaricato si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Committente se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Il Professionista Incaricato svolgerà l'incarico nell'osservanza del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del D.P.R.

n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente, del D.Lgs. n. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

Il Professionista Incaricato è responsabile verso l'Amministrazione Committente dei danni subiti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., dovuti a carenze nell'attività nella verifica, e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nei successivi articoli.

Il Professionista Incaricato è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel bando, nel presente disciplinare e suoi allegati, nonché nelle disposizioni contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni dell'Amministrazione Committente o del Responsabile del Procedimento.

Il Professionista Incaricato dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

Il Professionista Incaricato è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio sono determinati in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni e delle eventuali proroghe disposte dal RUP non dipendenti da inadempienze dell'affidatario.

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti.

Tenuto conto delle stringenti tempistiche imposte dall'accordo di finanziamento il **Professionista Incaricato** è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d'incarico, entro i termini perentori di seguito indicati.

a) Verifica aggiornamento PFTE redatto ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dell'intervento in oggetto: verifica dell'aggiornamento del PFTE succitato dell'intervento in oggetto verrà svolta in itinere e si concluderà con il deposito del **report di verifica finale entro stimati 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi**, stante l'urgenza di addivenire all'approvazione dell'aggiornamento del PFTE entro il 15.10.2026 pena la revoca e la perdita del cofinanziamento assegnato da Regione Lombardia con D.P.G.R. n. 498 DEL 8/07/2026.

E' prevista la possibilità di effettuare la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per le specifiche si rimanda allo schema di disciplinare di incarico a valenza contrattuale.

L'Amministrazione Committente potrà richiedere attestazioni di verifiche intermedie ai fini dell'approvazione del progetto per il rispetto di scadenze intermedie.

Si specifica che il Professionista Incaricato avrà inoltre a disposizione massimo 2 (due) giorni naturali e consecutivi per l'esame degli adeguamenti apportati dal gruppo di progettazione a seguito delle richieste di adeguamento. In tale termine si intendono comprese le riunioni di verifica con il Responsabile del Progetto, i rappresentanti dell'Amministrazione Committente e di altri enti di riferimento.

Il Responsabile del Progetto potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati/rapporti di verifica soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili al Professionista Incaricato. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Si precisa che:

- I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data verbale di consegna di servizio. L'amministrazione si riserva di avviare il servizio in via d'urgenza.
- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

I termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Comune di Vigevano si riserva la facoltà di concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato.

L'affidatario è obbligato ad apportare tutte le modificazioni richieste dal RUP in relazione al rispetto delle dette norme e per l'acquisizione di tutti i necessari assensi in fase esecutiva.

Il Comune di Vigevano, in qualità di committente, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii:

- si riserva di disporre l'avvio del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto per motivate ragioni, anche in via d'urgenza e in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii e al ricorrere dei presupposti di cui al comma 9 del predetto articolo.

E' prevista la possibilità di effettuare la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie per eseguire il servizio conformemente alla normativa vigente, quali ad esempio l'adeguamento degli elaborati sulla base delle eventuali prescrizioni degli organi di approvazione o altri adeguamenti che si dovessero presentare in fase esecutiva, dovuti ad aggiornamenti normativi.

Potranno essere concesse sospensioni al termine ultimo per l'espletamento del servizio solo su disposizione del Responsabile Unico del Progetto previa richiesta avanzata prima del termine della scadenza stabilita, e in casi particolari che impediscano lo svolgimento del servizio stesso, qualora dipendano da fatti addebitabili all'Amministrazione non prevedibili al momento della stipula del presente disciplinare

Le tempistiche sopra citate potranno essere prorogabili solo ed esclusivamente per motivate condizioni, da comunicare per iscritto da parte del Professionista che non consentono lo svolgimento dell'incarico entro il termine iniziale, e in casi particolari che impediscano lo svolgimento del servizio stesso, qualora dipendano da fatti addebitabili all'Amministrazione non prevedibili al momento della stipula del presente Disciplinare.

Tutte le eventuali relazioni specialistiche, come i documenti relativi alla sicurezza, dovranno essere redatti e firmati a cura di professionisti abilitati a norma di legge.

I termini di cui sopra saranno rideterminati, anche per il calcolo delle eventuali penali, in base alla riduzione percentuale proposta nell'offerta.

Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente dimostrabili (es. PEC, raccomandata a mano o A.R.).

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, raccomandata a mano o A.R.) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

E' onere del Professionista , e compreso nel compenso pattuito con l'offerta presentate e la determina di aggiudicazione , produrre tutta la documentazione necessaria per richiedere ed ottenere i pareri autorizzativi da parte degli enti preposti , comprese eventuali modifiche o integrazioni che gli stessi potrebbero chiedere.

ART. 10.1 - VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELL'INCARICO

il Professionista è tenuto ad effettuare incontri presso l'Ufficio Tecnico del Committente, alla presenza del RUP. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze, conseguendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre partecipare anche rappresentanti di altre Amministrazioni o Enti coinvolti.

ART. 10.2 - MODIFICHE ELABORATI

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dal Comune di Vigevano sugli elaborati e i documenti in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche e migliorie volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale ha prefigurato. .

ART. 10.3 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi viene prevista ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed All. II bis art. 1 per contratti di durata (es: direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva) il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che non alterino la natura generale del contratto, si determini, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.60 comma 2 lett.b D.Lgs. 36/2023 una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

ART.10.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE ED

EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DEL CONTRATTO, VARIANTI, MODIFICHE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

- **Modifica del contratto in corso di esecuzione:** Si rimanda a tal fine all'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di Integrare l'incarico in caso di attivazione di quanto previsto dall'art.120 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ivi incluso il quinto d'obbligo ed in caso di adeguamento della parcella a fronte di un incremento dell'importo dei lavori a base di offerta.
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii..
L'importo complessivo a base di offerta, incluse le attività che ci si riserva di affidare ai sensi dell'art. 120 c.1 lett.a del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii, esclusi oneri previdenziali ed iva prevista per legge, è inferiore a 140.000,00 €.
- **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** Ai sensi dell'art. 120, c. 9, d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Prestatore dovrà eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Prestatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. (v. parere 3116 d.d. 06.12.2.24 il MIT)
- **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di formale autorizzazione da parte del RUP.

Le parti stabiliscono ed accettano che gli importi delle prestazioni offerte restano fissi ed invariati fino ad una variazione, approvata dall'Amministrazione committente, in aumento del 10% dell'importo dei lavori stimati pari a Euro 4.300.000,00 (importo lavori + importo arredo). Qualora l'importo dei lavori riscontrabile dal progetto esecutivo, risultasse superiore all'incremento del 10%, calcolato su € 4.300.000,00, la parcella per le prestazioni di cui in oggetto sarà rimodulata per la parte eccedente il 10%.

Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni agli elaborati prodotti dai professionisti incaricati per cause addebitabili ad errori o omissioni degli stessi, nessun compenso è dovuto al Professionista incaricato alla ri-verifica del Progetto ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii

Si prevede la possibilità di affidare ai medesimi professionisti individuati, servizi analoghi, fermo restando il limite massimo contrattualizzabile inferiore a 140.000,00 € (oltre oneri previdenziali ed iva prevista per legge) che identifica la procedura di affidamento diretto individuata ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.b del D.lgs 36/2023 e s.m.i.. nel rispetto degli stanziamenti di Bilancio e degli importi finanziari disponibili. L'importo da affidare verrà calcolato in base al decreto parametri DM.17.6.2016 e ai sensi del D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. (art.41, All.I7 e ALL.I.13 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii)

ART. 10.5- SUBAPPALTO

Si rimanda all'art. 119 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Per tutte le prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare di incarico il Professionista non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali se inclusa nell'incarico, e comunque nel rispetto di quanto previsto da normativa vigente.

Qualora il *Soggetto incaricato* intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, per le attività ammesse, dovrà ottenere, previa richiesta all'Amministrazione, esplicita autorizzazione del R.U.P., restando comunque impregiudicata la responsabilità unica del Professionista e l'Amministrazione rimanendo estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire tra loro.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nella richiesta di offerta/preventivo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii).

Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nella , manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

È vietata la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art.119 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii , si specifica in particolare che

- Al comma 2 è previsto in particolare che". I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

- il comma 2-bis dispone che: "Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

- il comma 12 dispone che "12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del professionista titolare del contratto. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 11. VERIFICHE

Il Comune di Vigevano si riserva di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'operatore economico aggiudicatario, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati nel servizio, in termini di efficienza ed efficacia;
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Responsabile Unico del Progetto, o suo delegato, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicatario.

All'operatore economico aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

Le modalità di controllo possono esplicitarsi anche attraverso:

- sopralluoghi al domicilio degli utenti, intesi in particolare a verificare la rispondenza del personale in servizio
- attività di verifica della corrispondenza tra la progettualità e le attività svolte.

Il Soggetto incaricato aggiudicatario è tenuto a collaborare per l'attivazione delle ulteriori verifiche che l'Amministrazione riterrà opportune.

Art. 12. DUVRI

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) verrà elaborato nel caso in cui si ravvisano rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008.

Restano immutati gli obblighi a carico del Soggetto Aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 13. STIPULA DEL CONTRATTO

Nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato sul sistema di e- Procurement della piattaforma Sintel il Professionista dà atto che la proposta si intende validamente perfezionata dal progettista, ivi compresa l'accettazione della convenzione di incarico.

Il contratto verrà stipulato in forma scritta entro 45 giorni dall'aggiudicazione.

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto sarà stipulato secondo le Regole del Sistema di e-Procurement, nella forma telematica mediante sottoscrizione di contratto/disciplinare di incarico sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso.

Art. 14. INADEMPIENZE, PENALI E PREMIO ACCELERAZIONE

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 10, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali e applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verranno applicate le penali di seguito riportate.

Ai sensi dell'art 126 del D Lgs 36/23 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per le quali è previsto un termine, si applicherà una penale giornaliera pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale, fino a un massimo del 10% del valore del contratto

I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività in fase di progettazione hanno carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento delle dette prestazioni superi i 30 (trenta) giorni il Comune di Vigevano potrà risolvere il presente disciplinare, oltre a far valere il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora il *soggetto incaricato* non ottemperasse, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dal Comune di Vigevano, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza del *soggetto incaricato* o nel caso emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile al Comune di Vigevano quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica al *soggetto incaricato*, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Comune di Vigevano debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

La rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione committente per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Affidatario del servizio, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Affidatario del servizio successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L'Amministrazione Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

È fatto salvo il maggior danno.

Fermo restando che il Comune di Vigevano corrisponderà al *soggetto incaricato* aggiudicatario i corrispettivi pattuiti per i soli servizi regolarmente resi, gli eventuali inadempimenti contrattuali o l'inosservanza delle

indicazioni fissate dal Comune di Vigevano o nel presente Disciplinare o, comunque, nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto all'operatore economico aggiudicatario da parte della stazione appaltante.

Il *soggetto incaricato* aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto al Comune di Vigevano le proprie puntuali, chiare ed esaurienti deduzioni su quanto contestato, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Vigevano nel termine sopra indicato o non pervengano affatto o ancora, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Comune, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata al *soggetto incaricato* aggiudicatario, per ogni singolo inadempimento e a decorrere dal loro inizio, la penale, a giudizio della stazione appaltante in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione, quantificata pari **all'1,5 per mille**, ai sensi dell'art.126 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. come definito al comma 1 del predetto:

"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale."

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il *soggetto incaricato* aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvede a recuperare il relativo importo in sede di liquidazione delle relative fatture e, quindi, sui corrispettivi maturati dovuti all'operatore economico aggiudicatario, oppure avvalersi della garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa degli inadempimenti di cui al presente articolo.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 13. MODALITA' DI PAGAMENTO⁽⁵⁾

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

Il pagamento del corrispettivo relativo all'attività oggetto del presente di verifica della progettazione esecutiva e del supporto al RUP per la validazione del progetto avverrà in un'unica soluzione, ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG ed il codice CUP indicati nei documenti di gara, nonché il numero e la data della determina di affidamento. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: **UFE9AU**.

La liquidazione dei pagamenti avverrà **entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica**, previa approvazione del R.U.P. e secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale, l'**Amministrazione Committente** si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il **Professionista Incaricato**, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'**Amministrazione Committente**.

Il pagamento al **Professionista Incaricato** del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità, l'**Amministrazione Committente** sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al **Professionista Incaricato**, in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il **Professionista Incaricato** non può opporre eccezione all'**Amministrazione Committente**, né ha titolo al risarcimento di danni.

Le fatture devono obbligatoriamente riportare i dati richiesti da regione lombardia tramite il rup.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di riconoscere il 10% di anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.33 comma 1-bis dell' Allegato II.14 del codice , a fronte, ai sensi dell'art.125 del dlgs 36/2023 e ss.mm.ii, del deposito e della costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione , maggiorato del tasso di Interesse legale, come previsto anche dal parere MIT n.3963/2026

Con la sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico il *soggetto incaricato* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Il *soggetto incaricato* si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio di cui al presente disciplinare d'incarico, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Il *soggetto incaricato* comunica altresì, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, nonché ogni eventuale modifica relativa ai dati comunicati.

Il *soggetto incaricato* si obbliga, ai sensi del comma 5 del citato art. 3, ad indicare in tutte le transazioni inerenti al presente incarico il codice CIG indicato in epigrafe ed il codice CUP.

Ove l'incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub-affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Si rimanda a quanto previsto dal codice civile e agli artt. 122 e 123 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete

all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.123 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

Il Comune di Vigevano ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano ritenute utili dalla stazione appaltante e correttamente eseguite.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 20 giorni di preavviso.

Per il recesso, si rimanda inoltre a quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il recesso dall'incarico da parte del soggetto incaricato, comporta la perdita del diritto di qualsiasi compenso, oltre all'eventuale rivalsa del Comune di Vigevano per i danni provocati.

Ove il recesso dall'incarico fosse dovuto per gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al soggetto incaricato il compenso relativo per la parte svolta, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con

un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

In caso di inadempimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare o per gravi carenze professionali da parte del *soggetto incaricato*, il Comune di Vigevano risolverà il contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., oltre a far valere il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora il Professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare il Committente procederà immediatamente con regolare nota scritta affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare comporti l'applicazione della penale, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno del predetto articolo.

In tale ipotesi, il Committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque

fatte salve dal Committente medesimo. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore del Comune di Vigevano in conseguenza dell'inadempimento.

Il Comune di Vigevano si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti dal Comune di Vigevano in conseguenza dell'inadempimento. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Committente potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti dal medesimo, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo del Committente o che siano state validate positivamente.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui non venga erogato il finanziamento. In tale ipotesi di risoluzione, al *Soggetto incaricato* spetterà il compenso per l'incarico fino a quel momento svolto ed il rimborso delle spese documentate sostenute riguardanti i compensi accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo dovuto per il mancato completamento dell'incarico.

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente Disciplinare, il Comune di Vigevano ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali previste, nel caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto protrattosi oltre un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, assegnato dal Comune di Vigevano per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

In ogni caso, la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e fermo restando il pagamento delle penali di all'articolo dedicato del presente disciplinare, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente disciplinare:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Disciplinare o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara o alla richiesta di offerta e per la stipula del contratto;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
- mancata attivazione del servizio;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate raggiunge il 10% del valore netto del contratto;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;

- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla stazione appaltante medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: la sostituzione o rotazione non autorizzata del personale; i comportamenti tenuti nei confronti degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora la stazione appaltante comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà

di avvalersi della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'**Amministrazione Committente** si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al **Professionista Incaricato** nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dell'**Amministrazione Committente** in conseguenza dell'inadempimento.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'**Amministrazione Committente**, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il **Professionista Incaricato** avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'**Amministrazione Committente** si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Ritardo nella consegna degli elaborati di verifica superiore a 15 giorni di calendario;
- Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa;
- Applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento.

RECESSO

Oltre a quanto sopra specificato in merito, l'**Amministrazione Committente**, con idoneo provvedimento, può

recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista Incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ART. 14.1 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Il mancato rispetto del patto di integrità, che si intende integralmente richiamato, dà luogo all'esclusione dalla gara/procedura di affidamento e alla risoluzione del contratto

Art. 15. OBBLIGHI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista Incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite in violazione a tale norma, il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

A tal fine, si dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento disposto dal Comune di Vigevano, sono i seguenti:

Estremi identificativi

-ISTITUTO _____

-AGENZIA _____

-C/C IBAN _____

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 16. **PRIVACY**

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Il **Professionista Incaricato** prende atto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR".

Lo stesso dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal Comune di Vigevano, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il **Professionista Incaricato** prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15 - 22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati al Comune di Vigevano ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini del presente Contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, l'Appaltatore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, in virtù di quanto disposto dall'art. 28 del Reg. CE 679/2016.

Si rileva che il **Professionista Incaricato** esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al **Professionista Incaricato** di cui all'oggetto del presente contratto.

La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione, pertanto, rende efficace a tutti gli effetti la nomina all'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Art. 17. **PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà alla S.A., che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere

consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della S.A. (file sorgente originale modificabile in forma non protetta).

Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilire le modalità ed i tempi di utilizzo; inoltre il Committente potrà anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista o della società incaricata possano essere sollevate eccezioni di sorta. Resta inteso che, in questo caso, verrà meno la responsabilità dell'aggiudicatario dell'incarico sulle variazioni introdotte dal Committente

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'incaricato venisse a conoscenza.

Art. 18 COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Il Soggetto incaricato, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il Soggetto incaricato si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente a rispettare le clausole pattizie e l'obbligo di cui sopra.

Art. 19. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento, oltre che alle norme del Codice Civile, alle norme applicabili vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna

responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

19.1 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del Regolamento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

19.2 INCOMPATIBILITÀ

Il Professionista Incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche in capo al Professionista Incaricato.

Si precisa che la presente attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

19.3 ELEZIONE DOMICILIO

Il Professionista Incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, presso, con recapito in, via, n.

19.4 SPESE

Si intendono a carico del Professionista Incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli atti e dei verbali e ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

Art. 20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 215 del d.LGS 36/2023 e ss.mm.ii ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi previsti dal D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Pavia.

Art. 21 VALIDITÀ

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Soggetto incaricato assume da subito ogni obbligo derivante, mentre sarà vincolante per il Comune di Vigevano dopo l'intervenuta approvazione da parte degli organi competenti con provvedimenti esecutivi e limitatamente ad ogni singola fase / attività formalmente avviata.

Il presente documento, composto di 21 articoli e di 1 allegato, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

L'Affidatario

Per il Committente (Comune di Vigevano)

Il Professionista dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del presente contratto. In particolare, con riferimento all'art. 1341 c.c., dichiara espressamente di accettare quelle riportate agli art. 1 inclusi gli "Onorari-determinazione del compenso", art. 14 "inadempienze e penalità" e art. 14 "risoluzione e recesso del contratto".

Allegati:

- offerta presentata sul SINTEL
- Schema di parcella con calcolo posto a base di offerta con relativa offerta informale del 2.10.2026 .

Note

(1) I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.

(2) L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

(3) L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".

(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

(5) Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'Art. 151

(6) l'art 24 comma 8 bis prevede che: "nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni".

Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (...omissis ...)"

Art. 10 della Legge 143/49: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

(7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice